



# COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N.	<b>78</b>	OGGETTO: Convenzione per avvalersi dell'attività lavorativa di un dipendente del Comune di Rocca San Giovanni ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004. Rinnovo.
del	<b>28/12/2015</b>	

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 9,00 nella casa comunale, a seguito convocazione, disposta nei modi e norme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Sig.:

1) DI SANTO	Donato	Presidente.....
2) LIBERATORE	Valeria	Vicesindaco...
3) DI SANTO	Antonio	Assessore.....

Presente	Assente
X	
X	
	X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico Acconia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Donato Di Santo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## Relata di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ del registro ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL MESSO COMUNALE

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che:

- Con delibera di G.C. n.91 del 29.12.2012 veniva approvata la convenzione per avvalersi dell'attività lavorativa di un dipendente del Comune di Rocca San Giovanni ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge 311/2004 fino alla data del 31.12.2013;
- Con delibera di G.C. n.2 del 22.01.2015 la convenzione per avvalersi di tale attività è stata prorogata fino alla data del 31.12.2015;

**Considerato** che con nota Prot. N 2958 del 21.12.2015, il Sindaco di questo Ente ha chiesto al Sindaco del Comune di Rocca San Giovanni di autorizzare il proprio dipendente Geom. Iezzi Egidio – Responsabile del 3° Settore “Assetto e gestione del Territorio”, Profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D, posizione economica D/1 a prestare la propria attività lavorativa presso questo Ente, in proroga per il periodo 1.01.2016 – 31.12.2016, ai sensi dell'art. 1, comma 557 Legge 311/2004;

**Ritenuto** che la collaborazione tra i due Enti consente di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;

**Visto** l'articolo 1, comma 557 della suddetta Legge n. 311/ 2004, che dispone che “*i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*”;

**Preso** atto, a riguardo, del parere reso dal Consiglio di Stato (Adunanza Sezione I, n. 2141/2005 del 25.05.2005) in tema di problematiche applicative dell'art. 1, comma 557 della legge sopra richiamata, dal quale si evince che:

- L'ordinamento consente lo svolgimento di una seconda attività lavorativa, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ai lavoratori pubblici a tempo parziale, con prestazioni lavorative di durata non superiore al 50% di quelle a tempo pieno;
- Al personale degli enti locali è consentito svolgere prestazioni lavorative anche in favore di altri enti (art. 1 comma 58 bis L. 662/1996 e s.m.i.);
- Resta ferma la regola nella quale si riflette il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A., che l'utilizzazione presso altri enti di personale dipendente è consentita solo per prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento dei rapporti di lavoro presso l'ente di appartenenza (art. 4 comma 8 CCNL del 14.09.2000);
- Per quanto riguarda l'orario di lavoro giornaliero o settimanale, non potrà superare nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario (tetto orario massimo di lavoro pari a 48 ore settimanali);
- Per la definizione dei tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro, fermo restando il ruolo preminente dell'Ente con cui corre il rapporto a tempo pieno (titolare della potestà autorizzatoria) è prevista la possibilità che gli Enti interessati sottoscrivano convenzioni per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati;
- VISTA la deliberazione della Sezione di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti n. 017/2008/Cons. che ritiene la non necessità della stipula di un contratto individuale di lavoro in quanto la tipologia del rapporto , di cui all'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, non altera la titolarità del rapporto lavorativo medesimo con il soggetto interessato che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza

**Dato** atto che il Comune di Rocca San Giovanni con provvedimento del 22.12.2015 ha acconsentito alla utilizzazione, da parte di questo Ente, avvalendosi delle disposizioni normative sopra richiamate, a tempo parziale l'attività lavorativa del dipendente Egidio Iezzi per il periodo sopra indicato, per un totale settimanale di ore 12 da svolgere fuori dal normale orario di lavoro;

**Dato** atto del consenso espresso in tal senso dal Geom. Egidio Iezzi;

**Ritenuto** necessario rinnovare la convenzione in essere per regolare i rapporti tra Ente utilizzatore e Ente di appartenenza, autorizzandone la stipula;

**Visto** l'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e convenuta la competenza della Giunta Municipale, in quanto non si tratta di gestione associata di funzioni o servizi (ai sensi dell'art. 30 del suddetto T.U.E.L.), ma di una convenzione tra i datori di lavoro, ai fini di regolare le competenze dell'Ente di provenienza e quelle dell'Ente utilizzatore nella gestione del rapporto di lavoro;

**Visto** lo Statuto Comunale vigente;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente espressi dal Responsabile del Servizio Personale e del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

**Con** voti unanimi;

## **D E L I B E R A**

- 1.** **DI** prorogare fino al 31.12.2016 la convenzione con il Comune di Rocca San Giovanni per avvalersi dell'attività lavorativa del dipendente di quel Comune Geom. Egidio Iezzi – Responsabile del 3° Settore “Assetto e gestione del Territorio”, Profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico– Categoria D, posizione economica D/1;
- 2.** **DI** autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione, con decorrenza 01.01.2016 e fino al 31.12.2016, salvo proroghe;
- 3.** **DI** dare atto che per questo Comune la stipula della convenzione comporta la seguente spesa mensile:
  - Stipendio lordo: €. 613,59 mensili;
  - Retribuzione di posizione: €. 200,00 mensili;oltre oneri riflessi come per legge e rimborso delle spese di viaggio dal Comune di Rocca San Giovanni a Bomba e ritorno;
- 4.** **DI** trasmettere il presente Atto con la relativa convenzione al Comune di Rocca San Giovanni;
- 5.** **DI** dichiarare, con separata votazione unanime stante l'urgenza e la necessità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

**IL SINDACO**  
*(Rag. Donato Di Santo)*

**IL SEGRETARIO**  
*(Dr. Domenico Acconcia)*

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.18/08/2000, n.267, è divenuta esecutiva il giorno per il motivo sotto indicato:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 - comma 3 -)
- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4 -)

Bomba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Domenico Acconcia